



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Decreto del Decano n. 7242 del 14/12/2012

OGGETTO: Indizione dell'elezione del Rettore - mandato 2013-2019.

IL DECANO

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologia";

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15/03/2012, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13/04/2012 ed entrato in vigore il 14/04/2012, e in particolare gli artt. 49 e 96;

Vista la Legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini";

Visto il Regolamento per l'elezione del Rettore, emanato con D.R. n. 6994 del 28.11.2012 che è stato adottato nei termini previsti dall'art. 96 dello Statuto;

Vista la deliberazione n. 3/2012/III/1 adottata dal Senato Accademico nella seduta del 10/12/2012 con la quale il Senato Accademico ha deliberato di:

- avvalersi della procedura telematica di voto per l'elezione del Rettore in alternativa, e non in sostituzione, della modalità tradizionale prevista nel Regolamento suddetto;
- delegare la Commissione Programmazione e Sviluppo a predisporre l'articolato integrativo del Regolamento con valore di testo definitivo;

Atteso che la Commissione Programmazione e Sviluppo nella seduta del 14/12/2012 ha predisposto su delega del Senato Accademico l'integrazione del testo definitivo del Regolamento per l'elezione del Rettore, emanato con D.R. n. 7241 del 14/12/2012;

Dato atto che contestualmente al presente decreto il Decano provvede a nominare la Commissione Elettorale e la Commissione Elettorale d'Appello;

Esaminato ogni opportuno elemento;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DECRETA

ART. 1 – Indizione delle elezioni

Sono indette con modalità telematica di voto le elezioni per la nomina del Rettore per il mandato 2013-2019, conformemente alle disposizioni di attuazione e di svolgimento contenute nel Capo II del Regolamento per l'elezione del Rettore, che vengono allegate al presente provvedimento.

ART. 2 – Elettorato attivo

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per l'elezione del Rettore, hanno diritto di voto:

- 1) i professori di ruolo;
- 2) i ricercatori a tempo indeterminato;
- 3) i ricercatori a tempo determinato;
- 4) il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato;
- 5) il personale tecnico-amministrativo a tempo determinato;
- 6) i collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato;
- 7) i collaboratori ed esperti linguistici a tempo determinato;
- 8) i rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico;
- 9) i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione;
- 10) i rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento.

Gli elettori non possono farsi rappresentare.

Il voto del personale tecnico-amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici è ponderato con un coefficiente pari a 0,2.

La ponderazione dei voti è effettuata moltiplicando i voti individuali espressi per il coefficiente assegnato, con approssimazione all'unità superiore.

È in ogni caso esclusa la possibilità che gli studenti presenti in più di un Organo esprimano più di un voto.

ART. 3 - Elettorato passivo

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per l'elezione del Rettore, il Rettore è eletto tra i professori di prima fascia in servizio presso qualsiasi Università italiana, che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno o abbiano presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina.

Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro Ateneo, l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori dell'Università.

La possibilità di candidarsi è riservata a coloro che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

ART. 4 - Candidature

Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per l'elezione del Rettore, l'elezione avviene a seguito di presentazione di candidature corredate da:

- a) un documento programmatico;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

- b) l'indicazione del Prorettore;
- c) una lista di sottoscrizione di elettori proponenti la candidatura, non inferiore a 100 e non superiore a 200.

Ai fini della sottoscrizione non si tiene conto della ponderazione degli elettori proponenti.

Le candidature devono essere presentate per iscritto all'Ufficio Elettorale che le raccoglie non oltre il trentesimo giorno antecedente la data della prima votazione.

L'Ufficio Elettorale è sito in Via Po n. 11, 10124 Torino – Responsabile Dott.ssa Annalisa Messina, n. tel. 011 670 4901, n. fax 011 670 4912, e-mail: log@unito.it.

Ogni elettore può sottoscrivere una sola presentazione di candidatura, salvo che il candidato per il quale sia stata effettuata la prima sottoscrizione non l'abbia nel frattempo ritirata.

Il candidato può ritirare la propria candidatura mediante comunicazione scritta al Decano, per il tramite dell'Ufficio competente, che ne dà opportuna pubblicità mediante il sito web dell'Ateneo.

Sono eleggibili i candidati le cui candidature siano conformi ai requisiti di legge e siano presentate entro i termini e con le modalità sopra stabilite.

Entro 5 giorni dalla presentazione delle candidature, la Commissione Elettorale verificherà la candidabilità ed eleggibilità dei candidati. All'esito della suddetta verifica, l'Ufficio Elettorale darà opportuna pubblicità delle candidature nel sito web di Ateneo.

I ricorsi relativi alla candidabilità e all'eleggibilità dei candidati dovranno essere presentati alla Commissione Elettorale, per il tramite dell'Ufficio Elettorale, almeno 20 giorni prima della data della prima votazione. Su tali ricorsi la Commissione Elettorale deciderà almeno 10 giorni prima della data della prima votazione.

ART. 5 - Elenchi dei votanti

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per l'elezione del Rettore, gli Uffici amministrativi dell'Ateneo trasmetteranno tempestivamente all'Ufficio Elettorale gli elenchi degli aventi diritto al voto per l'elezione del Rettore.

Gli elenchi degli elettori verranno resi pubblici mediante affissione nel sito web dell'Ateneo almeno 15 giorni prima delle votazioni.

L'elettore, il cui nome e cognome non compaiano nell'elenco dell'elettorato attivo, potrà richiedere idoneo certificato di autorizzazione al voto presso gli Uffici della Divisione Gestione Risorse Umane che rilascerà il certificato richiesto dopo aver accertato l'effettivo diritto di voto da parte del richiedente.

I ricorsi avverso gli elenchi degli elettori dovranno essere presentati alla Commissione Elettorale, per il tramite dell'Ufficio Elettorale, almeno 10 giorni prima della data della prima votazione. La Commissione Elettorale deciderà su tali ricorsi entro la data delle votazioni.

ART. 6 - Calendario delle elezioni e apertura dei seggi

Prima tornata elettorale

10 aprile 2013 (ore 8:30/19:00)

11 aprile 2013 (ore 8:30/15:00)

Eventuale seconda tornata elettorale

17 aprile 2013 (ore 8:30/19:00)

18 aprile 2013 (ore 8:30/15:00)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Eventuale tornata elettorale di ballottaggio

22 aprile 2013 (ore 8:30/19:00)

23 aprile 2013 (ore 8:30/15:00)

Le elezioni avranno luogo presso i seggi ubicati:

Seggio n. 1 - Via Verdi, 8 - Torino;

Seggio n. 2 - presso l'Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino, Corso Bramante, 88/90 - Torino;

Seggio n. 3 - presso il Comprensorio di Grugliasco, Via Leonardo da Vinci, 44 - Grugliasco.

Per le operazioni preliminari i seggi saranno aperti dalle ore 8:00 di ogni giorno stabilito.

Le votazioni potranno protrarsi oltre l'ora di chiusura sopra indicata fino a che non avranno esercitato il diritto di voto tutti gli elettori presenti ai seggi all'ora di chiusura.

ART. 7 - Commissioni di seggio

Il Decano provvederà tempestivamente a designare i componenti delle Commissioni di seggio, conformemente alle previsioni dell'art. 10 del Regolamento per l'elezione del Rettore.

ART. 8 - Validità della votazione e proclamazione

Il Decano, al termine delle operazioni di voto, preso atto dei risultati così come validati dalla Commissione Elettorale ai sensi dell'art. 13 del Regolamento per l'elezione del Rettore, ne darà tempestiva pubblicazione nel sito web di Ateneo ai sensi dell'art. 14 di detto Regolamento e, ove sia raggiunta la prescritta maggioranza, procederà alla proclamazione del candidato eletto ai sensi del successivo art. 15.

Avverso le decisioni della Commissione Elettorale potranno essere presentati ricorsi, entro 2 giorni dalla pubblicazione dei verbali, alla Commissione Elettorale d'Appello, per il tramite dell'Ufficio Elettorale.

I ricorsi saranno tempestivamente trasmessi al Decano il quale provvederà ad insediare la Commissione.

La Commissione Elettorale d'Appello assumerà le sue conclusioni, impugnabili soltanto in sede giurisdizionale, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento per l'elezione del Rettore.

ART. 9 - Trasmissione al Ministro per la nomina

Il Decano trasmetterà il nome dell'eletto al Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca affinché questi nomini, con proprio Decreto, il Rettore dell'Università degli Studi di Torino per il mandato 2013-2019.

Torino, 14 dicembre 2012

IL DECANO
Prof. Raolo Tosi



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL RETTORE

Omissis

CAPO II

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO TELEMATICO

ART. 39

Disciplina delle operazioni di voto telematica

In alternativa rispetto alle modalità di svolgimento delle elezioni sopra disciplinate, il Decano può stabilire che le elezioni si svolgano secondo una procedura di voto telematica, disciplinata dal capo II del presente Regolamento.

Per quanto non strettamente attinente alla procedura telematica si rinvia a quanto previsto dal Capo I.

ART. 40

Alla commissione di seggio, di cui all'articolo 10 del Capo I, sarà aggregato un tecnico informatico esperto della procedura telematica di voto.

ART. 41

Modalità di svolgimento delle elezioni e votazione

Presso i seggi, previo accertamento dell'identità personale, è consegnato a ciascun elettore un certificato elettorale nominativo sigillato, contenente un codice personale di identificazione ed una password; l'elettore accede ad una postazione telematica di voto, apre il certificato elettorale e digita il codice personale riportato. Il sistema accerta l'identità associata a tale codice e chiede all'elettore di confermarla. Una volta confermata la propria identità, l'elettore è chiamato a digitare la password contenuta nel certificato suddetto. Se la password è corretta l'elettore è accreditato presso il sistema. A questo punto all'elettore è presentato l'elenco dei candidati. L'elettore quindi esprime una sola preferenza, scegliendo il nominativo del candidato. Il sistema non consente di esprimere il voto per persone che non siano inserite nell'elenco, né la possibilità di rendere nullo il voto. Fra le scelte possibili è prevista la scheda bianca.

L'elettore può sostare nell'area di votazione soltanto per il tempo necessario per esprimere il proprio voto.

ART. 42

Validità della votazione e scrutinio

Al termine di ciascun turno elettorale, i Presidenti di seggio comunicano al Decano il numero dei votanti.

Ogni votazione è valida se vi ha partecipato almeno la metà degli aventi diritto.

Ai fini del quorum, la partecipazione del personale tecnico-amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici è calcolata in base al coefficiente di ponderazione pari a 0,2.

Qualora risulti che alla votazione non abbia partecipato almeno la metà degli aventi diritto al voto, il Decano stabilisce nuove date per le votazioni.

Ciascuna Commissione di seggio redige apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti. Nel verbale deve risultare il numero degli elettori che hanno votato, distinto per tipologia di ponderazione. I verbali sono consegnati alla Commissione elettorale.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Una volta verificata la validità della votazione si procede alle operazioni di scrutinio **informatizzato secondo quanto previsto dall'art 55.**

Al termine delle operazioni di **scrutinio**, il Decano dà pubblicità dei risultati nel sito web di Ateneo.

ART. 43

Consegna del materiale ai seggi

Entro le ore 15:00 del giorno precedente le votazioni, la Commissione elettorale consegna ai seggi, per il tramite dell'Ufficio elettorale competente:

- a) il decreto di costituzione del seggio;
- b) l'elenco degli elettori assegnati al seggio, in duplice copia, autenticato su ciascun foglio dal Direttore Generale o suo delegato;
- c) tre copie dei manifesti contenenti le candidature;
- d) un plico contenente il timbro del seggio elettorale;
- e) una scatola contenente i certificati elettorali.

ART. 44

Caratteristiche del seggio

Le aule destinate ai seggi devono avere una sola porta di ingresso aperta al pubblico ed essere idonee a consentire l'accesso agli elettori diversamente abili. Esse devono essere munite di uno o più tavoli, sul quale è collocata la scatola contenente i certificati elettorali da consegnare agli elettori, e di almeno due postazioni telematiche chiuse per l'espressione del voto.

Le porte e le finestre adiacenti alle postazioni devono essere chiuse, in modo da impedire la vista e qualsiasi comunicazione con l'esterno.

All'ingresso delle aule sono esposti l'elenco degli elettori assegnati al seggio e copia del manifesto contenente la lista dei candidati.

ART. 45

Presenze al seggio

Almeno tre componenti del seggio, tra i quali il Presidente o il Vice-Presidente, devono essere sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

ART. 46

Custodia dei certificati elettorali

I certificati elettorali rimangono custoditi all'interno della scatola che il Presidente della Commissione del Seggio provvede a sigillare. La scatola è riaperta il giorno successivo all'ora stabilita per l'inizio delle operazioni di voto.

ART. 47

Elettori assegnati al seggio

Possono entrare nell'aula adibita a seggio soltanto quegli elettori assegnati a tale seggio che presentino un documento di identità personale.

ART. 48

Apertura della votazione

Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire il documento di identità personale.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

In nessun caso è ammesso il riconoscimento di elettori da parte di membri del seggio o di rappresentanti ai seggi.

ART. 49

Identificazione degli elettori

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il Presidente controlla la sua iscrizione nell'elenco degli elettori assegnati al seggio, facendo firmare l'elettore nell'apposita casella del registro. Nel caso in cui l'elettore non risulti iscritto al seggio, il Presidente verifica attraverso l'ufficio elettorale l'iscrizione dell'elettore presso un altro seggio.

Nel caso in cui l'elettore non risulti iscritto in nessun elenco, il Presidente invita l'elettore a consegnargli il certificato di autorizzazione al voto e, nell'ipotesi in cui ne sia sprovvisto, lo invita a farsi rilasciare tale documento dall'ufficio competente. Quando l'elettore, non compreso nell'elenco, presenta il certificato di autorizzazione al voto, il Presidente controlla l'esattezza dell'assegnazione al seggio e aggiunge il nome nell'elenco degli elettori, ritirando il certificato presentato.

Il Presidente consegna quindi all'elettore il certificato elettorale.

ART. 50

Espressione del voto

L'elettore, ricevuto il certificato, si reca alla postazione, dove esprime il proprio voto in via telematica secondo quanto indicato dall'articolo 41. Ciascun elettore ha diritto di esprimere una sola preferenza fra i candidati presenti in elenco.

Compite le operazioni di voto, all'elettore è richiesto di confermare il voto espresso e di chiudere la sessione di voto.

ART. 51

Restituzione del certificato elettorale

L'elettore restituisce alla Commissione di Seggio il certificato elettorale.

ART. 52

Accompagnamento al seggio

L'elettore che si trovi nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto per impedimento fisico può essere accompagnato in cabina, previa presentazione di certificato medico, nel caso in cui l'impedimento sia momentaneo, da un elettore del medesimo seggio, scelto volontariamente come accompagnatore; di tale eventualità è presa nota accanto al nome di entrambi.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un votante.

ART. 53

Espressione del voto oltre l'orario

Al termine dell'orario previsto per le votazioni potranno ancora esprimere il proprio voto gli elettori presenti nel seggio elettorale.

ART. 54

Chiusura della votazione



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Decorsa l'ora prevista per le votazioni e non appena tutti gli elettori presenti nel seggio hanno votato, il Presidente:

- a) dichiara chiusa la votazione;
- b) accerta il numero dei votanti quale risulta dall'elenco degli elettori, integrato, ai sensi dell'art. 27;
- c) racchiude in un plico l'elenco degli elettori e i certificati di autorizzazione al voto di cui all'articolo 27;
- d) conta i certificati non utilizzati e riscontra che il numero dei certificati residui più il numero dei votanti di cui al punto b) sia uguale al totale degli aventi diritto al voto come risultanti dagli elenchi del seggio
- e) racchiude in un plico i certificati elettorali e lo sigilla.

Le suddette operazioni sono eseguite nell'ordine indicato; di esse e del loro risultato è fatta menzione nel verbale di cui all'articolo 42

ART. 55

Scrutinio informatizzato

Dopo la chiusura delle operazioni di voto, acquisiti i verbali delle singole Commissioni di seggio, esse si riuniscono, presiedute del più anziano in ruolo fra i professori di prima fascia. Le Commissioni di seggio in seduta congiunta, avvalendosi degli esperti informatici, procedono allo scrutinio definitivo dei voti trasmessi dalla procedura informatica ad un'urna centralizzata.

ART. 56

Trasmissione dei risultati

Al termine delle operazioni di scrutinio informatizzato, si redige apposito verbale cui si allegano:

- a) i certificati elettorali;
- b) i verbali delle commissioni di seggio delle operazioni di voto.

Il Presidente come individuato nell'articolo 55 trasmette il suddetto verbale alla Commissione elettorale e ne invia copia all'Ufficio elettorale.